



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N°1 NUORO

"Via Matteotti n.2 tel. 0784/30078 Fax

0784/235877Nuoro: infanzia Cap. Straullu, S.

Onofrio, Via Malta

Nuoro Primaria F. Podda Via Matteotti n.2 ; San Pietro via Malta

n.24Nuoro Scuola Secondaria1° gr. San Pietro via Malta n

## PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

- **Visto Il D.P.R. n.394/99** che all'art. 45 attribuisce al Collegio dei Docenti compiti deliberativi per l'inserimento e l'iscrizione degli alunni stranieri nelle classi;
- Vista la C. M. n. 24 del 1 marzo 2006, che riconferma tali compiti;  
Viste le Linee guida del MIUR per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri;
- **Vista la circolare ministeriale del 26 luglio 1990, n. 205;**  
**Vista la Circolare ministeriale del 2 marzo 1994, n. 73,"** I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica"
- **Visto l'art.3 della L.40/98** "Allo straniero e' riconosciuta parita' di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
- Visto l'art. 36 della Legge 40/98 "Si sta delineando in Italia una scuola delle cittadinanze europee e il crescente aumento del numero di alunni stranieri nelle scuole ha fatto sì che già nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) - Comparto Scuola del 1999 (artt. 5 e 29) venissero previste azioni atte a sostenere l'azione del personale docente impegnato a favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni immigrati e/o nomadi. (CC.MM. 155 del 26.10.2001e 106 del 27.9.2002);
- Vista la Legge n°40 del 1998 sull'immigrazione straniera in Italia;
- Visto il DPR 394 dicembre 1999, per l'accoglienza e integrazione;
- Viste le linee guida per l'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri in cui si definisce :
  - a) "i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità del loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.";
  - b) i minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva e che al momento dell'iscrizione, all'alunno straniero vengono richiesti documenti , certificazione o autocertificazione anagrafica, sanitaria, scolastica;

- c) l'iscrizione "può essere richiesta in qualunque periodo dell' anno scolastico indipendentemente dalla presenza o meno di documentazione anagrafica, incompleta o irregolare e che possono, in qualsiasi momento, essere integrate";
- d) "la documentazione incompleta non pregiudica il conseguimento della licenza di scuola primaria o secondaria di 1gr.";
- e) l'iscrizione con riserva (per gli alunni senza documentazione o con documentazione incompleta "non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio della scuola primaria e secondaria di 1 ° grado";
- f) che il titolo di studio viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione;
- g) che l'alunno potrà frequentare la scuola anche senza permesso di soggiorno se comunque il permesso è stato richiesto agli uffici della questura
- h) Se la richiesta di tale documento è in corso, viene accettata la ricevuta rilasciata dalla Questura in attesa del documento definitivo;
- i) Gli alunni stranieri non in regola con il permesso di soggiorno hanno comunque titolo ad essere iscritti con riserva in attesa della normalizzazione della loro situazione;
- j) L'iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, né per il minore né per i genitori;
- k) La normativa consente di sostituire i documenti anagrafici con l'autocertificazione, prodotta dai genitori o da chi è responsabile del minore;
- l) La scuola richiede un documento attestante le vaccinazioni fatte dal minore con traduzione in italiano. In assenza di tale documentazione la scuola informerà la l'ASL territoriale di riferimento per gli opportuni interventi;
- m) La mancata certificazione non comporterà la non ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami"
- n) Il presente documento è suscettibile di revisione ed integrazioni in base alle problematiche che potranno verificarsi, alle esperienze realizzate, ai bisogni individuati e alle risorse della scuola.

### **Documenti scolastici**

La scuola richiede il certificato attestante gli studi fatti nel Paese d'origine (con relativa traduzione) o, nel caso in cui questo non fosse disponibile per varie ragioni, una dichiarazione del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe primaria o secondaria di 1° gr. frequentata;

Il Dirigente Scolastico, per le informazioni del caso, prende contatto con l'autorità consolare italiana, che rilascerà una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno.

### **Documenti anagrafici**

Al momento dell'iscrizione, all'alunno straniero viene richiesto il Permesso di soggiorno di uno dei genitori se non ha ancora compiuto 15 anni e sia inserito nel nucleo familiare. Se la richiesta di tale documento è in corso, viene accettata la certificazione rilasciata dalla Questura in attesa del documento definitivo. I minori stranieri non in regola in materia di soggiorno presenti in Italia hanno comunque titolo, secondo le leggi nazionali ed internazionali vigenti, a frequentare scuole e istituti di ogni ordine e grado.

La scuola, in base alla Circ.n.8 del Ministero della Sanità e e del DPR 1518/67 in materia di vaccinazioni obbligatorie, nel quale si prevede che: "I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le

vaccinazioni obbligatorie e i richiami, richiedendo alla famiglia la presentazione della relativa certificazione”, richiede un documento attestante le vaccinazioni eseguite tradotto in italiano. In mancanza di documento dovrà essere avvertita l’ASSL di appartenenza perché rilevi la situazione vaccinale o per eseguire le vaccinazioni obbligatorie. La mancata certificazione non comporterà il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami”.

### **Commissione Intercultura**

L'IC istituisce La Commissione Intercultura per l'integrazione alunni stranieri formata dal Dirigente Scolastico, dal docente referente per gli alunni stranieri e da un docente per ogni ordine di scuola.

La Commissione ricerca la collaborazione di alunni, possibilmente della stessa nazionalità, che possano assistere il nuovo compagno grazie alla conoscenza della lingua di origine ; cerca la collaborazione eventuale di genitori, docenti volontari, anche in pensione, disponibili a dare un contributo per l'accoglienza e il sostegno negli apprendimenti; segue le varie fasi dell'inserimento degli alunni stranieri di recente immigrazione a partire dal momento della richiesta di iscrizione alla scuola, cura in collaborazione con i Consigli di Classe, le attività di recupero, sostegno e integrazione.

### **Inserimento degli alunni nelle classi**

Dal D.P.R. 1999/394, comma 2, "I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo, in accordo con la famiglia, che si decida di iscrivere il minore ad una classe diversa (classe antecedente rispetto all'età anagrafica dell'alunno), tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

### **Assegnazione alla classe**

La Commissione, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle informazioni raccolte tramite questionario e colloquio con i genitori e con l'alunno, valutate le sue abilità e competenze, propone l'assegnazione alla classe. In linea di massima, si privilegia una classe di coetanei che consenta: a) di instaurare rapporti "alla pari" con i nuovi compagni; b) di evitare ritardo scolastico; c) di ridurre il rischio di dispersione scolastica. Tuttavia, nel caso in cui si riscontrino importanti lacune, carenze nelle conoscenze, competenze e abilità, relativamente agli obiettivi fondanti relativi alla scuola e classe di inserimento, l'alunno potrà essere iscritto in una classe diversa.

### **Scelta della sezione**

La Commissione, tenuto conto dei criteri generali di formazione delle classi, valuta tutte le dinamiche interne delle classi parallele che potrebbero ospitare l'alunno/a, il numero degli alunni, i casi difficili, la presenza di alunni H, il numero di casi DSA e di dispersione presenti nelle classi parallele, tenendo presenti anche altri importanti fattori, tesi a raggiungere un proficuo inserimento. In particolare sono presi in considerazione:

1. presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso paese e evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni stranieri;
2. criteri di rilevazione della complessità delle classi;
3. ripartizione degli alunni nelle classi, evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni stranieri, specialmente se provenienti tutti dallo stesso Paese; il D.P.R. 1999/394, al comma 3, chiarisce che: "la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri".

### **Prima accoglienza**

Il DS, il docente coordinatore o un membro della commissione, provvede a informare il Consiglio di Classe del nuovo inserimento. E' cura degli insegnanti della classe predisporre opportunamente le modalità di accoglienza e di presentazione del/ dei nuovi alunni alla classe, per favorire un positivo inserimento.

### **Consiglio di classe e azioni specifiche per l'integrazione**

I docenti di classe favoriscono l'integrazione nella classe del nuovo alunno/a, programmano e attivano percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico che possono essere attuati sulla base delle risorse disponibili (fondi appositi, docente potenziamento, progetti di Istituto...) in orario scolastico o extrascolastico, prevedendo la possibilità di uscita dell'alunno dal gruppo classe per interventi individualizzati anche in orario curricolare; mantengono i contatti con i docenti che seguono l'alunno nelle attività di recupero; prevedono percorsi individualizzati. I percorsi di alfabetizzazione possibili sono tre e vengono valutati sulla base dei prerequisiti relativi alla conoscenza della lingua italiana (L2), secondo il Quadro comune europeo di riferimento ( Q CER):

- Livello Pre A1
- Italiano A1/A2
- Italiano fase-ponte

Nei casi in cui siano presenti particolari difficoltà, vengono attuate modalità di adattamento del programma, come previsto dall'art. 45, comma 4, del citato DPR; nello specifico, viene disposta la temporanea esclusione dal curriculum di alcune discipline che presuppongono una più specifica competenza linguistica a favore di attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico.

I Piani personalizzati possono prevedere le seguenti azioni:

- 1) Individuazione di nuclei tematici irrinunciabili, in modo da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione ;
- 2) Sostituzione di parti del programma di alcune discipline con altre più attinenti alla formazione dell' alunno
- 3) Selezione/semplificazione di obiettivi e di contenuti disciplinari e interdisciplinari.

### **Strumenti**

Coinvolgimento, con la funzione di tutor, di uno o più alunni della stessa nazionalità e di un mediatore culturale. La scuola cura con l'aiuto della bibliotecaria la costituzione di un archivio (cartaceo/informatico) per raccogliere e mettere a disposizione testi semplificati di argomenti di varie discipline, esercitazioni, schemi e sintesi, testi di lezioni tradotti in altre lingue (inglese,francese), indicazioni bibliografiche.

### **Italiano Seconda Lingua**

**l'alfabetizzazione di base.** Obiettivo a): acquisire una padronanza strumentale della lingua italiana; consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la capacità espressiva e comunicativa per inserirsi a pieno titolo nel nuovo codice comunicativo; Obiettivo b): apprendimento della lingua per studiare; poter utilizzare la lingua nel contesto delle discipline di studio.; Obiettivo C): acquisizione di un metodo di studio basato sulla comprensione del messaggio e non solo sulla sua memorizzazione.

### **La valutazione**

La valutazione iniziale, in itinere, finale, è strettamente collegata al percorso di apprendimento fortemente personalizzato con obiettivo principale l'apprendimento della lingua italiana. I risultati saranno raggiunti in tempi lunghi e diversi e potranno iscriversi in una fascia di essenzialità e accettabilità. La normativa, al comma 4 dell'art. 45 del DPR n° 394 del 31 agosto 1999 poi ribadita nel DPR 122 del 2009 sancisce che: "Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola utilizzando risorse adeguate dal fondo d'istituto.

Il consolidamento della lingua italiana può essere realizzato mediante l'attivazione di corsi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa".

La normativa non fa esplicito riferimento alla valutazione; tuttavia, l'adattamento dei programmi di insegnamento porta con sé l'adattamento della valutazione. A seconda della data di arrivo dell'alunno, delle informazioni raccolte sulle sue abilità e conoscenze, dalle verifiche svolte, dal percorso formativo attivato, viene adattata la valutazione del 1° quadrimestre, espressa in base al personale percorso di apprendimento. Le attività dei corsi di alfabetizzazione, sostegno, recupero possono diventare pratiche valutative di italiano, o anche di altre discipline (in accordo con i docenti interessati ); la valutazione può essere espressa nel caso in cui durante tali attività sia possibile l'apprendimento di contenuti (attività di italiano come L2 finalizzata anche allo studio di altre discipline).

Nel caso in cui l'alunno abbia una buona conoscenza di una lingua straniera, questa può essere utilizzata, temporaneamente, come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti, per l'esposizione degli stessi, e per verifiche di valutazione. Nel II° quadrimestre la valutazione deve essere formulata, perché costituisce la base per il passaggio o meno alla classe successiva ed è di carattere formativo; la valutazione sommativa tiene quindi in considerazione, insieme agli obiettivi indicati nel P.T.O.F., il percorso dell'alunno, la progressione nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza, le potenzialità di implementazione degli apprendimenti stessi, nonché la motivazione, la partecipazione, l'impegno. Viene, inoltre, presa in considerazione la situazione di particolare svantaggio linguistico e i tempi peculiari di apprendimento dell'italiano come seconda lingua.

### **Formazione del personale**

L'Istituto comprensivo prevede inoltre l'attivazione di percorsi di formazione mirati, rivolti al personale docente interessato e impegnato nelle classi con alunni non italofofoni.

Il presente documento è suscettibile di revisioni ed integrazioni sulla base delle esperienze realizzate, delle problematiche verificatesi, di nuovi bisogni individuati e delle risorse della scuola.

.LA DIRIGENTE S C O L A S T I C A